

DOTT.SSA MARIA IENARO

NOTAIO

Via Monte Santo n. 6
21017 SAMARATE (VA)

Repertorio n. 8203

Raccolta n. 5209

ATTO COSTITUTIVO

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventidue febbraio duemilasedici.

In Legnano, nello studio in via M. Venegoni n. 73.

Davanti a me dott.ssa MARIA IENARO Notaio residente in Samarate ed iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, sono presenti i signori:

GUARNIERI ANDREA nato a Ferrara il 4 luglio 1953 e residente a Legnano, via Daniele Crespi n. 6/B,

codice fiscale: GRN NDR 53L04 D548B;

Tajana Marco nato a Legnano il 19 novembre 1967 e domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza, nella sua qualità di Amministratore Unico, della società a responsabilità limitata denominata:

"PLATINUM ALL OVER SERVICES SRL"

costituita in Italia, con sede in Milano, viale Bianca Maria n. 3, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, durata al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta), avente come numero di iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita Iva: 03410380129, R.E.A.: MI-2076691,

società sottoposta alla direzione ed al coordinamento della società: "WRITE-OFF REAL ESTATE S.R.L.", costituita in Italia, con sede in Legnano, via Venti Settembre n. 34, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) versato per euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero), durata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), avente come numero di iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA: 04713870964, R.E.A.: MI-1766856,

società direttamente controllata da persone fisiche, investito degli occorrenti poteri a quanto infra in virtù del vigente statuto sociale.

Detti Componenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certa, previa dichiarazione dei signori Guarnieri Andrea e Tajana Marco di essere cittadini italiani e della società "PLATINUM ALL OVER SERVICES SRL", come sopra rappresentata, di avere nazionalità italiana, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1) E' costituita dal signor Guarnieri Andrea e dalla società "PLATINUM ALL OVER SERVICES SRL" una società a responsabilità limitata denominata:

"ANACONDA S.R.L."

Art. 2) La società ha sede in Milano.

Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'indirizzo della sede sociale è stabilito in viale Bianca Maria

Registrato a Varese
il 29 febbraio 2016
al n. 5129
serie 1T

n. 3.

Art. 3) La società ha per oggetto:

- l'attività editoriale e di informazione sia in forma stampata che multimediale e su internet con la relativa pubblicazione, diffusione e raccolta pubblicitaria;
- la realizzazione di siti, portali, radio, TV, WEBTV, IPTV, Mobile TV, giornali, periodici, numeri unici e supplementi, guide e depliant e programmi in broadcasting e peer to peer;
- lo studio e la realizzazione di campagne di comunicazione in tutte le forme;
- la creazione e la diffusione di immagini e contenuti grafici, fotografici, radiofonici, televisivi e multimediali anche attraverso l'installazione fissa o mobile di strutture pubblicitarie e di arredo promozionale;
- la produzione di contenuti a carattere giornalistico ed informativo anche in favore di terzi committenti;
- lo studio e la realizzazione di emittenti televisive e radiofoniche destinate alla diffusione anche attraverso internet, digitale terrestre e sistemi satellitari.

La società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale, e così fra l'altro: compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili registrati, immobili e diritti immobiliari; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società, privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi; assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 del c.c., della Legge 197/91 e del t.u. in materia bancaria e creditizia, mai ai fini del collocamento, ed esclusa ogni attività di cui alla Legge 1/91. Ogni attività che possa essere considerata finanziaria sarà esercitata esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale e mai nei confronti del pubblico, ai sensi della vigente legislazione in materia.

Art. 4) Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è interamente sottoscritto dai soci come segue:

- a) al socio Guarnieri Andrea compete una partecipazione pari al 98% (novantotto per cento) del capitale sociale a fronte di un conferimento di euro 9.800,00 (novemilaottocento virgola zero zero);
- b) al socio "PLATINUM ALL OVER SERVICES SRL" compete una partecipazione pari al 2% (due per cento) del capitale sociale a fronte di un conferimento di euro 200,00 (duecento virgola zero zero).

Art. 5) L'amministrazione della società è affidata per ora

ad un Amministratore Unico che durerà in carica fino a revoca o dimissioni e che viene nominato nella persona del signor Tajana Marco, sopra generalizzato.

All'organo amministrativo testè nominato sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Il signor Tajana Marco dichiara di accettare la carica conferitagli e dichiara che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza.

Art. 6) I soci dichiarano che i conferimenti in denaro sono stati versati per il 25% (venticinque per cento) con i seguenti mezzi:

- il signor Guarnieri Andrea ha versato all'organo amministrativo che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di euro 2.450,00 (duemilaquattrocentocinquanta virgola zero zero) mediante assegno circolare non trasferibile di pari importo n. 0200551005-05 emesso in data odierna dal Banco Desio filiale di Legnano ed intestato alla costituenda società;

- la società "PLATINUM ALL OVER SERVICES SRL" ha versato all'organo amministrativo che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) mediante assegno circolare non trasferibile di pari importo n. 0100457283-04 emesso in data odierna dal Banco Desio filiale di Legnano ed intestato alla costituenda società. L'Amministratore Unico sopra generalizzato attesta che i conferimenti sono stati versati per il 25% (venticinque per cento).

La parte residua del capitale sociale sarà versata nei modi e termini che saranno stabiliti dall'organo amministrativo.

Art. 7) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici).

Art. 8) La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 9) L'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società è determinato approssimativamente in euro millenovecento.

Art. 10) Il funzionamento della società è inoltre regolato dallo Statuto che, da me letto ai Componenti e dagli stessi approvato e sottoscritto con me Notaio, si allega a questo atto con la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 11) Ai sensi della legge 19 maggio 1975 n. 151 il signor Guarnieri Andrea dichiara di essere legalmente separato.

Richiesta io Notaio, ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura ai Componenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore quindici e minuti trenta.

Consta,

di due fogli scritti con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me completato, per sei intere facciate oltre alla presente fin qui.

F.to: MARCO TAJANA

F.to: ANDREA GUARNIERI

F.to: MARIA IENARO NOTAIO.

STATUTO

1) La società è denominata:

"ANACONDA S.R.L."

2) La società ha per oggetto:

- l'attività editoriale e di informazione sia in forma stampata che multimediale e su internet con la relativa pubblicazione, diffusione e raccolta pubblicitaria;
- la realizzazione di siti, portali, radio, TV, WEBTV, IPTV, Mobile TV, giornali, periodici, numeri unici e supplementi, guide e depliant e programmi in broadcasting e peer to peer;
- lo studio e la realizzazione di campagne di comunicazione in tutte le forme;
- la creazione e la diffusione di immagini e contenuti grafici, fotografici, radiofonici, televisivi e multimediali anche attraverso l'installazione fissa o mobile di strutture pubblicitarie e di arredo promozionale;
- la produzione di contenuti a carattere giornalistico ed informativo anche in favore di terzi committenti;
- lo studio e la realizzazione di emittenti televisive e radiofoniche destinate alla diffusione anche attraverso internet, digitale terrestre e sistemi satellitari.

La società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale, e così fra l'altro: compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili registrati, immobili e diritti immobiliari; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società, privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi; assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 del c.c., della Legge 197/91 e del t.u. in materia bancaria e creditizia, mai ai fini del collocamento, ed esclusa ogni attività di cui alla Legge 1/91. Ogni attività che possa essere considerata finanziaria sarà esercitata esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale e mai nei confronti del pubblico, ai sensi della vigente legislazione in materia.

3) La società ha sede in Milano.

4) La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

5) L'ammontare del capitale sociale è pari ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

I futuri aumenti di capitale potranno essere liberati in denaro, mediante conferimenti in natura o di opere e servizi a favore della società e comunque con ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, secondo la decisio-

ne dei soci al momento della delibera di aumento.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio, in qualsiasi momento, con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 ss. c.c.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

Nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del limite legale, può essere omesso entro il termine previsto dalla legge il deposito presso la sede sociale della relazione degli amministratori e le osservazioni dei membri dell'organo di controllo o del revisore se nominati.

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

6) Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei membri dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente indicati da detti soggetti.

7) Le partecipazioni sono trasferibili anche parzialmente e **frazionatamente** per atto tra vivi, ma in tal caso il socio che intende alienare in tutto o in parte la propria quota dovrà darne comunicazione agli altri soci con lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di loro, nella quale dovranno essere precisati il prezzo, il nome dell'acquirente e le modalità relative alla cessione. A parità di condizioni, ciascuno degli altri soci avrà diritto di prelazione nell'acquisto della **trasferenda** quota, da esercitarsi proporzionalmente alle rispettive quote già possedute ogni qualvolta siano più di uno i soci interessati a rilevare la quota del cedente. Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, i soci dovranno dichiarare con lettera raccomandata al cedente se intendono avvalersi del diritto di prelazione. Se il diritto di prelazione non viene esercitato entro il suddetto termine, la quota potrà essere trasferita

liberamente alle persone, al prezzo ed alle condizioni tutte di cui alla citata comunicazione.

Il diritto di prelazione, come sopra disciplinato, non spetterà nel caso in cui il trasferimento avvenga dalla società fiduciaria al proprio **fiduciante** e viceversa.

8) Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

In tal caso la quota oggetto di successione potrà essere divisa tra gli eredi con effetto verso la Società, nel rispetto delle norme di legge in materia.

9) Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della Società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti eventualmente attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, comma 4, c.c.;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla Società, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2469 comma 2 c.c.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge ed in particolare nel caso previsto dall'art. 33 del presente Statuto.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro 90 giorni dall'esercizio del re-

cesso la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

10) Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

11) Nelle ipotesi previste dall'art. 9, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio della Società è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dei membri dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente art. 9. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 c.c..

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente, a' sensi dell'art. 2482 c.c.: ove non sia possibile procedere alla suddetta riduzione, la Società verrà posta in liquidazione.

12) Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori sopra indicate devono essere depositate al Registro delle Imprese entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.

13) La società deve indicare la Società o l'Ente alla cui eventuale attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, c.c..

14) La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cin-

que membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza, nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2475 c.c..

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di Amministrazione oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione. Gli amministratori possono essere anche non soci.

15) Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

16) Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Per la cessazione e la sostituzione degli amministratori si applica quanto previsto dagli artt. 2385 e 2386 c.c. in materia di Società per azioni, in quanto compatibile con la normativa in materia di Società a responsabilità limitata.

17) Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 18, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le **astensioni**.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla Società.

18) In caso di richiesta della maggioranza degli amministratori, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinchè tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione si fa dal Presidente mediante avviso contenente la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno da spedire almeno tre giorni liberi prima ed in caso di urgenza almeno un giorno prima a tutti gli amministratori ed ai membri dell'organo di controllo e revisore, ove nominati: in mancanza di formale convocazione sono tuttavia valide le riunioni alle quali siano presenti tutti i suddetti aventi diritto.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per **audioconferenza** o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio, assunte con adunanza dello stesso, sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

19) L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti anche disgiuntamente.

In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2381 c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nel-

l'art. 2475, quinto comma, c.c. e le altre eventualmente previste dalla legge.

Qualora la società fosse amministrata da un Consiglio di due membri, di cui uno delegato, in caso di disaccordo sulla revoca della delega decadono dalla carica entrambi gli amministratori.

Nel caso di nomina di più amministratori al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta, nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2475 c.c.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un Amministratore all'operazione che un altro intende compiere competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

20) L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti all'atto della nomina.

21) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono, inoltre, assegnare loro un'indennità annuale in misura fissa, nonché un'indennità di cessazione del rapporto anche mediante accantonamento annuale.

In caso di nomina di un Comitato Esecutivo o di consiglieri delegati il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

22) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono al-

la loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina dell'eventuale organo di controllo o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

23) Hanno il diritto di voto i soci che, a seguito del deposito eseguito ai sensi di legge, risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

24) Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 25, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto dal successivo art. 29 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

25) Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art. 22 lettere d), e) e f), oppure quelle di cui all'art. 2482 bis c.c., nonchè in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o

un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dai membri dell'organo di controllo se nominati o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito 8 giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita se vi partecipa l'intero capitale e vi assistono l'Organo Amministrativo e l'organo di controllo se nominato, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Sarà pure ritenuta regolarmente costituita l'Assemblea che si svolga con la partecipazione dell'intero capitale ma in assenza di tutti o parte degli amministratori o dei membri dell'organo di controllo, se nominati, qualora gli assenti rilascino apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

26) L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritene-

re svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società nella quale gli intervenuti potranno confluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

27) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di **sub-delega**.

La rappresentanza può essere conferita con le limitazioni previste dalla legge.

28) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente o dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno e la quota di partecipazione di ogni socio; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente art. 26. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

29) L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente art. 22 lett. d), e) e f), oppure in quello di cui all'art. 2482 bis c.c., è comunque richiesto il voto

favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'art. 2368, comma 3, c.c. in quanto compatibile con la normativa in materia di società a responsabilità limitata.

30) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione della quota destinata a riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il minimo richiesto dalla vigente normativa, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

31) La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a **conseguirlo**, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482 ter c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero degli stessi;
- in caso di pluralità di liquidatori le regole di funzionamento del collegio;
- a chi spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo **liquidativo**.

32) La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche **monocratico**, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le Società per Azioni.

L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per la Società per Azioni.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

33) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Circondario del Tribunale della sede sociale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta sin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro saranno vincolanti per le parti.

L'arbitro provvederà anche sulle spese e competenze spettanti all'arbitro stesso.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, e-

esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 9.

F.to: MARCO TAJANA

F.to: ANDREA GUARNIERI

F.to: MARIA IENARO NOTAIO.

